



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009123 P-4.22.25
del 26/07/2016



14528365

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022. COM(2016) 442.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: (In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 234 del 2012) Proposta di Decisione del Consiglio dell'UE, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA), per il periodo 2018-2022.

Proposta di: "Proposta di Decisione", in attuazione del Regolamento (CE) n. 168/2007, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (acronimo in inglese, FRA), volta ad istituire il nuovo quadro pluriennale dell'Agenzia per il quinquennio 2018-2022.

Codice della proposta: COM (2016)442 del 5/7/2016

Codice interistituzionale: 2016/0204 APP

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale – CIDU, ex DM 5 settembre 2013, n. 2000/517 ed in considerazione dell'art. 6, comma 5, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Premessa: finalità e contesto

L'art. 1 del Regolamento (CE) n. 168/2007 istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (acronimo in inglese, FRA). Ai sensi del successivo articolo 5, emerge che i settori tematici di attività dell'Agenzia (FRA) sono stabiliti mediante un quadro pluriennale, in scadenza nel 2017 (quadro pluriennale 2013-2017). Detto quadro è qualificabile come documento di indirizzo e guida per il programma di lavoro che annualmente il Consiglio di Amministrazione della FRA adotta, previo parere della Commissione Europea.

L'articolo 5 recita dunque quanto segue: "Settori di attività. 1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un quadro pluriennale per l'Agenzia. All'atto dell'elaborazione della proposta la Commissione consulta il consiglio di amministrazione. 2. Il quadro:

- a) copre cinque anni;
- b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia, compresi la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo, l'antisocialismo, l'omofobia e l'omofobia;
- c) rispetta le priorità dell'Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dai documenti dell'Unione;
- d) tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia;
- e) contiene disposizioni intese a garantire nella complementarità con il mandato di altri organismi dell'Unione per i diritti fondamentali.

3. L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell'Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e d), che non rientrano in tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

4. L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone".

Più in particolare, "il Regolamento prevede che la Commissione consulti il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nel preparare la suddetta proposta. La Commissione ha chiesto al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in occasione della sua riunione del 19 e 20 maggio 2015,

di preparare il terreno per un parere da fornire alla Commissione all'inizio del 2016. Il parere del consiglio di amministrazione sulla revisione dell'attuale quadro pluriennale è stato trasmesso alla Commissione il 1 marzo 2016. Inoltre la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul suo progetto di proposta nel corso della riunione del 19-20 maggio 2016".

Al contempo si ricorda che si è tenuta una consultazione mirata dei portatori di interessi, la quale è consistita nell'invio di un questionario a circa 500 contatti mirati nell'ambito di organizzazioni della società civile e organismi nazionali per i diritti umani (enti per le pari opportunità, istituzioni nazionali per i diritti umani e difensori civici; i risultati possono essere consultati al seguente indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022>). L'86% dei partecipanti ha dichiarato che i temi dell'attuale quadro pluriennale sono ancora pertinenti e che dovrebbero figurare anche nel nuovo quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022.

In detta cornice, occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui sopra, su richiesta del Parlamento UE, del Consiglio UE o della Commissione Europea, l'Agenzia FRA può operare al di fuori dei suddetti settori tematici definiti dal quadro pluriennale, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Premesso che la base giuridica della Proposta di Decisione che istituisce un quadro pluriennale 2018-2022 si fonda sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla luce della decisione della Corte di Lussemburgo, che nella causa C-133/06, i settori tematici individuati per il Quadro/Programma di Lavoro pluriennale 2018-2022 sono i seguenti:

- (a) l'accesso alla giustizia e le vittime di reati;
- (b) l'uguaglianza e la non discriminazione;
- (c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- (d) la cooperazione giudiziaria e di polizia;
- (e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;
- (f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;
- (g) i diritti dei minori;
- (h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

In questi settori tematici l'Agenzia ha già condotto e condurrà attività di ricerca e di raccolta dati, consultando tutti i principali organismi dell'Unione (quali, ad esempio, il Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement of Persons – FREMP, i Council Working Parties on Schengen Matters, Frontiers, Social Questions, e-Law) e partecipando, per il tramite del suo Direttore, a tutte le sessioni ministeriali informali del Consiglio Giustizia e Affari Interno, e dei Comitati strategici (vedi lo Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security - COSI, e lo Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum – SCIFA)

La base giuridica risponde dunque al Regolamento (CE) n. 168/2007, i cui art.2,3 e 4 prevedono quanto segue: "Articolo 2 – **Obiettivo** - L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto

comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. - **Articolo 3 - Campo di applicazione** - 1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, l'Agenzia svolge la sua attività nell'ambito delle competenze della Comunità quali previste dal trattato che istituisce la Comunità europea. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. 3. L'Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario. **Articolo 4 - Compiti** - 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l'Agenzia:

- a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali d'Europa;
- b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità;
- c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità del Consiglio o della Commissione;
- d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione della Commissione;
- e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nel suo campo di competenza;
- f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e dei dati raccolti;
- g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e
- h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per

2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 250 del trattato o posizioni adottate dalle istituzioni nell'ambito delle procedure legislative solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all'articolo 230 del trattato né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell'articolo 226 del trattato”.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In materia di sussidiarietà, la proposta di decisione in esame indica quanto segue: “L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'Agenzia prevede che il quadro pluriennale dell'Agenzia sia adottato ogni cinque anni dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo. Si tratta quindi di un'iniziativa dell'Unione europea obbligatoria e regolare, che permette di confermare o aggiornare i settori tematici nei quali l'Agenzia deve intervenire per i cinque anni successivi”.

Per quanto di competenza, si rileva quanto segue: ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea (ex articolo 5 del TCE) “1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il

principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità". Orbene, premesso che il principio di sussidiarietà mira a stabilire il livello d'intervento più pertinente nei settori di competenza condivisa tra l'UE e i Paesi dell'UE, si osserva alla luce del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che l'azione in esame presenta aspetti transnazionali ed evidenti vantaggi, anche con riguardo all'obiettivo di avvicinare l'UE ai suoi cittadini.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

In materia di proporzionalità, la proposta di Decisione indica quanto segue: "La proposta è proporzionata in quanto rispetta il modello e la portata previsti dal regolamento....Si noti anche che l'Agenzia è stata istituita per elaborare un corpo di informazioni e dati pertinenti, obiettivi, affidabili e comparabili su questioni attinenti ai diritti fondamentali a livello europeo al fine di colmare il divario di conoscenze nei settori previsti dal quadro pluriennale. Attualmente non esiste un modo meno oneroso per raccogliere e centralizzare informazioni pertinenti e comparabili in materia di diritti fondamentali in tutti gli Stati membri allo scopo di favorire nell'Unione europea lo sviluppo di politiche adeguatamente documentate in questo ambito. Ciò è stato confermato dalla valutazione esterna dell'Agenzia condotta nel 2012".

Per quanto di competenza si rileva inoltre quanto segue: il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, introdotto dal Trattato di Amsterdam (e rafforzato dal Trattato di Lisbona), prevede il rispetto di alcuni obblighi durante la stesura stessa dei progetti legislativi. Per es. la Commissione Europea è tenuta ad ampie consultazioni, che le permettono di raccogliere il parere delle Istituzioni nazionali e della società civile sull'opportunità di una proposta. Alla luce anche di quanto sopra rilevato, si ritiene dunque che l'atto in esame rispetti il principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in considerazione sia del nostro costante sostegno al lavoro della FRA, sia - ed ancor di più - alla luce del quadro degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia.
- Il progetto non è di particolare urgenza, ma occorre tener conto che afferisce al quadro di azione dell'Agenzia FRA per il quinquennio 2018-2022.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse

nazionale, alla luce in particolare di documenti specifici quali la Strategia Nazionale di Inclusione di Rom, Sinti e Camminanti 2012 – 2020, per la quale sono stati allocati specifici fondi strutturali nella cornice della nuova Programmazione dei Fondi 2014 – 2022.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Come ricordato in "Premessa", il Regolamento prevede che la Commissione consulti il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nel preparare la suddetta proposta.

La Commissione ha chiesto al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in cui siedono due Rappresentanti italiani (De Robilant e Guercio), in occasione della sua riunione del 19 e 20 maggio 2015, di preparare il terreno per un parere da fornire alla Commissione all'inizio del 2016. Il parere del consiglio di amministrazione sulla revisione dell'attuale quadro pluriennale è stato trasmesso alla Commissione il 1 marzo 2016. Inoltre la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul suo progetto di proposta nel corso della riunione del 19-20 maggio 2016.

In termini di tempistica e per quanto di competenza, allo stato attuale, non si è a conoscenza di ulteriori riunioni, tavoli e consultazioni.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Come indicato nella proposta di Decisione - e d'altro canto in osservanza del Regolamento di cui sopra: "Il quadro pluriennale non ha alcuna incidenza sul bilancio.... La proposta non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione. Il quadro pluriennale definisce le tematiche nell'ambito delle quali l'Agenzia deve svolgere i propri compiti. L'Agenzia svilupperà progetti nei settori stabiliti dal quadro pluriennale utilizzando le risorse umane e finanziarie previste dal bilancio annuale adottato dall'autorità di bilancio. Ciò sarà specificato nei documenti di programmazione dell'Agenzia".

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Premesso che gli ambiti di lavoro individuati nel Quadro pluriennale 2018-2022 rispondono ad argomenti che ricadono in Convenzioni internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificate dall'Italia, con riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro 2018-2022, si evidenzia quanto indicato nella proposta di Decisione, con riguardo alla "cooperazione giudiziaria e di polizia":

"Nella comunicazione su una agenda giustizia dell'UE per il 2020, la Commissione ha sottolineato l'importanza di accrescere la fiducia reciproca gettando ponti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi degli Stati membri. Per raggiungere questo risultato in materia civile, commerciale, amministrativa e penale è necessario incrementare la cooperazione tra le autorità giudiziarie, amministrative e di polizia e definire standard minimi per tutta l'UE. È importante che l'Agenzia sia in grado di sostenere con le proprie ricerche e i propri dati iniziative che mirano a rafforzare la cooperazione giudiziaria. Questo settore tematico dovrebbe pertanto essere riconfermato nel quadro pluriennale 2018-2022. Va notato che il Consiglio aveva escluso **la cooperazione giudiziaria in materia penale dal quadro pluriennale 2013-2017**. La Commissione tuttavia l'ha inclusa nella proposta del 2011. Anche il Parlamento europeo ha sostenuto fortemente l'inclusione della cooperazione in materia penale e di polizia nell'attuale quadro pluriennale

dell'Agencia e ha espresso profondo rammarico per la mancanza di accordo al riguardo in seno al Consiglio. In effetti, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la cooperazione giudiziaria in materia penale è divenuta parte dell'acquis dell'Unione europea e in questo settore sono state adottate importanti iniziative dell'UE, tra cui la creazione di una procura europea e di norme comuni per la tutela dei diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 27 giugno 2014 che definiscono gli orientamenti strategici per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha sottolineato tra l'altro l'esigenza di continuare ad adoperarsi per rafforzare i diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali. In questo contesto si è fatto appello alla mobilitazione delle competenze dell'Agencia. Inoltre, la fase transitoria prevista dal trattato di Lisbona per lo spazio di giustizia si è conclusa a fine 2014. Sono state così eliminate le restrizioni al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea e al ruolo della Commissione come custode dei trattati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pertanto, è importante che la Commissione, per svolgere il proprio ruolo di monitoraggio, possa avvalersi di dati e informazioni sulla situazione sul terreno. I lavori dell'Agencia nel settore della giustizia penale si sono già dimostrati utili, sulla base di studi ad hoc effettuati".

Alla luce di quanto sopra, potrebbe dunque ritenersi utile un possibile eventuale passaggio di valutazione con il Ministero della Giustizia.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di decisione in esame non incide direttamente sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non ci sono costi aggiuntivi, alla luce dell'azione di reporting che il CIDU già effettua nella cornice delle sue attività.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese


Fermo restando che da detta proposta di Decisione non emerge un effetto immediato né sui cittadini né sulle imprese, deve tuttavia rilevarsi un monitoraggio ed uno scambio di informazioni e best practices più capillare, che non può che favorire la piena applicazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.

Altro

1. Con specifico riguardo alla Tabella di Corrispondenza prevista nel DPCM del 2015, al di là di quanto indicato nei passaggi precedenti, non è possibile predisporre una apposita tabella di corrispondenza con le norme nazionali vigenti, per la natura stessa dell'argomento trattato nella proposta di Decisione in oggetto.

2. Si allega, ad ogni buon fine, una tabella riepilogativa delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani ratificate dall'Italia.

Il Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani


Ministro Plenipotenziario Gianludovico de Martino

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

Allegato 1

Main international human rights Conventions and Protocols

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 Signed on 18 January 1967 and ratified on 15 September 1978

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 Signed on 18 January 1967 and ratified on 15 September 1978[1][1]

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,

(ICERD), 1965 Signed on 13 March 1968 and ratified on 5 January 1976. Reservations made to Articles 4(a), 4(b) and 6, and declaration under Article 14[2][2].

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979 Signed on 17 July 1980 and ratified on 10 June 1985[3][3]

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(CAT), 1984 Signed on 4 February 1985 and then ratified on 12 January 1989. Declaration under Articles 21 and 22

Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 Signed on 26 January 1990 and ratified on 5 September 1991

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, (ICMW), 1990 Italy recalls the ratification of ILO Conventions C143 and C189, under which we have accepted to be periodically reviewed.

International Convention on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto Signed on 30 March 2007 and ratified on 15 May 2009

Optional Protocol to ICESCR Signed on 28 September 2009 and ratified on 20 February 2015

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Signed on 3 July 2007 and ratified on 8 October 2015

Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in armed conflict, 2000 Signed on 6 September 2000 and ratified on 9 May 2002[4][4]

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution, and child pornography, 2000 Signed on 6 September 2000 and ratified on 9 May 2002

Optional Protocol to the CRC on a communication procedure Signed on 28 February 2012 and ratified on 4 February 2016

Optional Protocol to ICCPR, concerning individual petition, 1966 Signed on 30 April 1976 and ratified on 15 September 1978[5][5]

Second Optional Protocol to ICCPR, concerning abolition of the death penalty, 1989 Signed on 13 February 1990 and ratified on 14 February 1995

Optional Protocol to CEDAW, concerning individual complaints and inquiry procedures, 1999 Signed on 10 December 1999 and ratified on 22 September 2000

Optional Protocol to CAT, concerning regular visits by national and international institutions to places of detention, 2002 Signed on 20 August 2003 and ratified on 3 April 2013

Other United Nations human rights and related Conventions

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 Ratified on 4 June 1952

Slavery Convention, 1926 as amended 1955 Participation on 4 February 1954

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the

Prostitution of Others, 1950 Ratified on 18 January 1980

Convention relating to the Status of Refugees, 1951, and its 1967 Protocol The former, signed on 23 July 1952 and ratified on 15 November 1954; the latter, ratified on 26 January 1972.

Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954 Signed on 20 October 1954 and ratified on 3 December 1962[6][6]

Convention on the Reduction of Statelessness, 1961 Ratified on 1 December 2015

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 Signed on 18 July 1998 and ratified on 26 July 1999.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000, and its Protocols against the smuggling of migrants by land, sea and air, and to prevent, suppress and punish trafficking in

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

persons, especially women and children Signed on 12 December 2000 and ratified on 2 August 2006

Conventions of the International Labour Organization

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) Ratified on 8 September 1924

Forced or Compulsory Labor Convention, 1930 (No. 29) Ratified on 18 June 1934

Labor Inspection Convention, 1947 (No. 81) Ratified on 22 October 1952

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)
Ratified on 13 May 1958

Migration for Employment Convention, 1949 (No. 97) Ratified on 22 October 1952

Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) Ratified on 13 May 1958

Equal Remuneration Convention 1951 (No. 100) Ratified on 8 June 1956

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) Ibidem

Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No. 105) Ratified on 15 May 1968

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) Ratified on 12 August 1963

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) Ibidem

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) Ratified on 5 May 1967

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) Ratified on 5 May 1971

Labor Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) Ratified on 23 June 1981

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) Ratified on 5 May 1971

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) Ratified on 28 July 1981

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) Ibidem

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) Ratified on 23 June 1981

Labor Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) Ratified on 28 February 1985

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) Ratified on 7 June 2000
Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (No. 182) Ratified on 7 June 2000
Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) Ratified on 7 February 2001
Conventions of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization[7][7]
Convention against Discrimination in Education, 1960 List of international HR standards (not
exhaustive list) Ratified on 6 October 1966

Other relevant international instruments

Italy ratified the 1949 Geneva Conventions on 17 December 1951 and the Additional Protocols, on
27 February 1986.[8][8] On April 2, 2014, Italy also ratified the Arms Trade Treaty.


At the regional level, Italy ratified several human rights treaties, such as the 1950 Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (in 1955) and Additional Protocols
from 1 to 14 save 12 (signed in Rome, in November 2000), the European Conventions for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (in 1988), including its
two Optional Protocols (in 1999) and the European Convention on the Exercise of the Children's
Rights (in 2003); the European Social Charter (1999); the Council of Europe Convention on
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention
(2012)); the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw
Convention (2010)); and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence (Istanbul Convention (2013)).

The complete list of CoE Conventions ratified by Italy can be retrieved from:

http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/conventions/treaty/country/ITA?p_auth=i8cEs5r

g

Il Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani


Ministro Plenipotenziario Gianluodovico de Martino